



COMUNE DI OVIGLIO
Provincia di Alessandria

Tel. - Fax. 0131.776123
C.F./P.IVA 00412140063

P.zza Umberto I° 3 15026 Oviglio (AL)

PR 3609

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 31/12/2019

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTI l'art. 703 e 650 del codice penale;

CONSIDERATO:

- che taluni cittadini "festeggiano" la fine dell'anno producendo scoppio di mortaretti e bombette, sparo di petardi, lancio di razzi e fuochi d'artificio;
- che queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;
- che in conseguenza di tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;
- che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

RITENUTO necessario impedire l'uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 31 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e simili. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza **comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 ad 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- che sia trasmessa al Signor Prefetto della Provincia di Alessandria;
- che sia trasmessa al Signor Questore della provincia di Alessandria, alla Stazione Carabinieri di Oviglio, ed al Comando Polizia Locale di questo Comune.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Oviglio, lì 31/12/2019



IL SINDACO
ARMANO Antonio